

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Nuove formulazioni e emendamenti approvati</i>)	79
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo, C. 3198 Poli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	76
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni, avvertendo che il deputato Zeller sostituisce il deputato Nicco per tutta la durata dell'esame del provvedimento.

Passando all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate (*pubblicate in allegato al resoconto della seduta della Commissione, nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 maggio 2010*), esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 1.1, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Fa presente che l'emendamento è volto a prevedere una sanzione maggiore nel caso in cui siano violate le disposizioni relative ai più importanti dispositivi del veicolo, come i sistemi frenanti, le cinture di sicurezza e gli pneumatici, lasciando una sanzione più lieve per la violazione delle disposizioni relative agli altri componenti. La riformulazione è volta a ripristinare la dizione che nel codice identifica i dispositivi di equipaggiamento e i componenti del veicolo e ad estendere la sanzione anche ai casi di mancata autorizzazione nazionale, prevista per alcune componenti in luogo dell'omologazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Toto 1.1.

Daniele TOTO (Pdl) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Toto 1.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Meta 4.1, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Fa presente che l'emendamento prevede l'eliminazione della possibilità di imporre, nel caso di veicoli o di trasporti eccezionali, la scorta di polizia stradale, lasciando la sola scorta tecnica. La riformulazione è volta a prevedere un generico servizio di scorta che permetta l'impiego della scorta di polizia stradale solo nei casi in cui essa sia indispensabile ai fini della sicurezza della circolazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Meta 4.1.

Francesco LARATTA (PD), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Meta 4.1, accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Meta 4.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 5.1, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). L'emendamento prevede una riduzione della sanzione prevista per chi viola il divieto di insozzare la strada o le relative pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento, portandola dal pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 al pagamento di una somma da 100 a 500 euro. La riformulazione è volta a ripristinare il principio di proporzionalità tra minimo e massimo delle sanzioni prevista dal codice, portando il massimo della sanzione a 400 euro.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Montagnoli 5.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Montagnoli 5.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 5.2, che è volto a ridurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni relative all'ordine e alla pulizia delle strade. Invita altresì il presentatore a ritirare l'emendamento Meta 5.6, che prevede che le comprovate esigenze di sicurezza per la circolazione stradale, in ordine alle quali è disposto il divieto relativi alle pubblicità lungo le strade di tipo C (extraurbane secondarie) debbano essere individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fa presente che il ministero non è competente in materia di itinerari internazionali di categoria C.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l'emendamento a propria firma 5.2.

Francesco LARATTA (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Meta 5.6.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 6.1, che interviene sulla sanzione prevista per i soggetti diversi dagli enti proprietari che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale, portandola dal pagamento di una somma da 389 a 1559 al pagamento di una somma da 100 a 500 euro. Fa presente che

la sanzione così rimodulata risulta troppo esigua e pertanto non permetterebbe di raggiungere gli effetti richiesti dalla disposizione relativi alla corretta apposizione della segnaletica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Montagnoli 6.1

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l'emendamento a propria firma 6.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Simeoni 11.1. Ricorda che l'emendamento è ammissibile soltanto per le modifiche al comma 6, dell'articolo 11, che prevedono il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione e targa personale a partire dal primo anno successivo alla data di approvazione della legge anziché dal sesto mese. Invita altresì il presentatore a ritirare l'emendamento Toto 11.3, poiché anch'esso differisce l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione e targa personale, a partire dal secondo anno successivo alla data di approvazione della legge.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Daniele TOTO (PdL) appone la firma all'emendamento Simeoni 11.1 e lo ritira. Ritira altresì l'emendamento a propria firma 11.3.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Simeoni 12.1., che, intervenendo sulla disposizione che interviene in materia di intestazione fittizia dei veicoli prevedendo che ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo debba essere registrato

al PRA, anche quando non ve ne sia l'obbligo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Simeoni 12.1.

Daniele TOTO (PdL) appone la firma all'emendamento Simeoni 12.1 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 14.1, che aumenta notevolmente la sanzione per chi altera i ciclomotori per aumentarne la velocità e inasprisce anche la sanzione per chi circola con un ciclomotore alterato. Fa presente che la rimodulazione delle sanzioni renderebbe più pesanti quelle per chi altera un ciclomotore rispetto a quelle previste per chi commercializza ciclomotori alterati e che le sanzioni, così rimodulate, risulterebbero sproporzionate rispetto all'impianto complessivo. Invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Garagnani 14.2 e 14.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Antonio BORGHESI (IdV) appone la propria firma all'emendamento Monai 14.1. Giudica opportuno che ci sia una sanzione molto severa per chi effettua sui ciclomotori modifiche atte ad alterarne la velocità.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ribadisce che è necessario che sia posta una sanzione più elevata per chi produce e mette in vendita ciclomotori già alterati. Concorda peraltro con l'osservazione del deputato Borghesi in ordine all'esigenza di prevedere una sanzione assai severa anche per le officine che effettuano sui ciclomotori modifiche atte ad alterarne la velocità e pertanto propone di accantonare l'emendamento Monai 14.1 al fine di individuare una riformulazione che preveda per questa fattispecie una sanzione più severa

rispetto al testo licenziato dal Senato, e al tempo stesso equilibrata in proporzione a quelle disposte per chi commercializza ciclomotori alterati e per chi circola con tali ciclomotori.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Garagnani, dichiara che si intende che abbia rinunciato agli emendamenti a sua firma 14.2 e 14.3.

Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle 9.30, è ripresa alle 13.50.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 16.2, che fissa a 68 anni il limite di età per guidare mezzi pesanti. Ricorda che il codice vigente prevede un limite di 65 anni e che il Senato ha innalzato questo limite a 70 anni. Ritiene peraltro che un limite di 68 anni possa essere considerato un buon compromesso tra le esigenze degli autotrasportatori e l'obiettivo di rinforzare la sicurezza stradale perseguito dal provvedimento.

Carlo MONAI (IdV) osserva che gli autotrasportatori italiani hanno fatto presente che in molti paesi europei è previsto un limite di età più alto e ciò li penalizza rispetto ai concorrenti esteri.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, giudica opportuno che venga fatta una verifica sui limiti di età per guidare mezzi pesanti negli altri Paesi dell'Unione europea. Propone quindi di accantonare l'emendamento Toto 16.2.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone altresì di accantonare l'emendamento Mussolini 17.8, al fine di individuare una data certa a decorrere dalla quale si applichi la prova pratica per la guida dei ciclomotori. Invita quindi il

presentatore a ritirare l'emendamento Monai 17.7, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto prevede una diversa formazione a seconda del veicolo invece che in relazione alla tipologia di patente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La Commissione accantona l'emendamento Mussolini 17.8.

Carlo MONAI (IdV) ritira l'emendamento a propria firma 17.7.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 19.1, che dispone l'impossibilità di conseguire di nuovo la patente nel caso in cui la patente stessa sia stata revocata per una seconda volta, a seguito di reiterazione del reato di omicidio colposo causato da un incidente provocato da un soggetto in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Toto 19.1.

La Commissione approva l'emendamento Toto 19.1 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone di accantonare gli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Toto 23.6, precisando che si tratta di un emendamento tecnico che si rende necessario per precisare la disposizione introdotta dal Senato in merito ai ricorsi avverso il parere delle commissioni medico locali. Invita a ritirare l'emendamento Cosenza 23.5.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 23.

La Commissione accantona gli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3. Approva quindi l'emendamento Toto 23.6 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Cosenza, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento a sua firma 23.5.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Velo 25.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 25.3, a condizione che sia riformulato nel senso di eliminare la disposizione che prevede che il computo dei proventi sia effettuata al netto delle spese. Rileva quindi che gli emendamenti Zeller 25.4 e 25.5 devono considerarsi assorbiti dall'emendamento Garofalo 25.3, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Zeller 25.6. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Velo 25.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Velo 25.10 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere alla lettera *d*), capoverso 12-*ter* le parole: « ivi comprese le spese relative al personale ». Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 25.7, a condizione che sia formulato, nel senso di prevedere soltanto che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità fuori dei centri abitati non possano essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Velo 25.9, a condizione che sia riformulato, nel senso di prevedere che le relative all'attribuzione dei proventi delle sanzioni relative a violazioni dei limiti di velocità accertate con dispositivi automatici si applichino a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni medesime.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello

del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede che venga una ulteriore riflessione sulla ripartizione delle somme prevista dal comma 12-*bis* dell'articolo 142 del codice della strada, che è introdotto dall'articolo 25 del provvedimento in esame. Fa presente che nella formulazione approvata dal Senato, metà dei proventi spetta all'ente cui appartiene l'organo accertatore, vale a dire al comune, mentre l'altra metà all'ente proprietario della strada. Ritiene che sia opportuno prevedere che, particolarmente nel caso in cui le somme spettanti all'ente proprietario siano attribuite all'ANAS, si debba introdurre una previsione per la quale l'ente stesso è obbligato ad utilizzarle nell'ambito del territorio in cui le violazioni sono accertate.

Silvia VELO (PD) pur comprendendo le ragioni dell'osservazione del collega Montagnoli, ritiene che una previsione come quella da lui richiesta sia di difficile applicazione.

Carlo MONAI (IdV) si associa all'osservazione per cui una simile disposizione risulterebbe di difficile applicazione. Osserva altresì che i proventi in questione rappresentano comunque una quota assai esigua del bilancio dell'ANAS, per cui l'utilizzo in ambiti territoriali determinati provocherebbe notevoli complessità sotto il profilo contabile.

Michele Pompeo META (PD) evidenzia l'opportunità di una verifica in merito alla ripartizione della proprietà delle strade, dal momento che una parte importante delle rete stradale è stata attribuita alle regioni, mentre l'ANAS svolge le proprie funzioni soltanto su categorie di strade ben delimitate.

Jonny CROSIO (LNP) osserva che la situazione può differire molto da regione a regione, in quanto, ad esempio, in Lombardia la rete stradale attribuita alla regione è stata successivamente trasferita

alle province, mentre le dimensioni della rete stradale di competenza dell'ANAS possono variare considerevolmente da territorio a territorio.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ritiene condivisibile l'esigenza evidenziata dal deputato Montagnoli. Tuttavia invita la Commissione ad approvare l'emendamento Garofalo 25.3 nel testo riformulato e si riserva di svolgere un'ulteriore verifica sulla possibilità di pervenire alla definizione di un emendamento che permetta di inserire tale principio.

Silvia VELO (PD) con riferimento al proprio emendamento 25.2 osserva che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni di spettanza dei comuni risultano problematiche riguardo alla possibilità di utilizzare tali proventi per spese di personale. Osserva infatti che l'articolo in esame prevede la destinazione delle somme in questione al potenziamento dei controlli, vale a dire, per quanto concerne il personale, all'impiego di nuove unità, la cui assunzione peraltro è impedita dai vincoli del patto di stabilità interno. Rileva quindi che questi ostacoli normativi possono creare problemi insuperabili per un effettivo svolgimento in misura adeguata dell'attività di controllo. Ritira quindi il proprio emendamento 25.2, nonché il successivo emendamento 25.11, in considerazione del parere favorevole espresso sui propri emendamenti 25.10 e 25.9.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 25.3 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Garofalo 25.3, nuova formulazione, devono considerarsi assorbiti gli emendamenti Zeller 25.4 e 25.5 e deve ritenersi precluso l'emendamento Zeller 25.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Velo

25.10, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), Baldelli 25.7 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*) e Velo 25.9, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala di aver inviato una lettera al Presidente della Commissione, nella quale si esprimeva la propria perplessità per la dichiarazione di inammissibilità su pressoché tutti gli emendamenti a propria firma. Osserva che il testo in esame, come approvato dal Senato, interviene un ambito di questioni così ampio che non è difficile individuare una connessione con le materie proposte nei propri emendamenti, relative in particolare alla mobilità ciclistica. Proprio di fronte all'ampiezza dei contenuti del testo all'esame della Commissione in terza lettura ritiene che dovrebbe essere rivisto il criterio di valutazione dell'ammissibilità, in modo da permettere alla Commissione stessa di esaminare e votare gli emendamenti presentati. In particolare sollecita la revisione del giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative 8.01 e 42.2. In ogni caso invita il Presidente a fornire una esplicita risposta alle questioni evidenziate nella propria lettera.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ribadisce che la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti ai progetti di legge esaminati in terza lettura deve considerare in modo rigoroso la riferibilità alle parti modifiche dall'altro ramo del Parlamento. Si riserva peraltro di effettuare una ulteriore valutazione sulle due proposte emendative richiamate dalla collega Motta. Più in generale ritiene che, una volta concluso l'esame del presente provvedimento, la Commissione possa impegnarsi, anche recuperando proposte di legge già presentate, nella definizione di un testo di ulteriori interventi di modifica del codice della strada, che recuperino le questioni che non è stato possibile risolvere in questa sede. Ribadisce altresì l'opportunità di una norma di delega al Governo per una revisione organica del codice, volta in particolare a collocare in

distinti testi normativi le disposizioni relative alla rete stradale, quelle relative ai componenti dei veicoli e infine quelle concernenti il comportamento degli utenti della strada, che interessano direttamente la generalità dei cittadini.

Carmen MOTTA (PD) ringrazia il presidente per le precisazioni fornite. Ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura aveva accolto l'invito a ritirare i propri emendamenti, in considerazione dell'esigenza di pervenire ad un'approvazione in tempi molto rapidi del provvedimento. Il Senato ha invece svolto un esame che, oltre a protrarsi a lungo, ha notevolmente ampliato i contenuti del testo. Per questi motivi ribadisce la richiesta di motivazione del giudizio di inammissibilità con particolare riguardo alle proposte emendative 8.01 e 42.2.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Terranova 26.1, che ripristina la sanzione pecuniaria prevista dal codice della strada nel testo vigente per le violazioni delle prescrizioni concernenti l'uso delle luci e dei proiettori. Osserva che, in caso di approvazione dell'emendamento Terranova 26.1, devono ritenersi assorbiti gli emendamenti Meta 26.2 e Montagnoli 26.3.

La Commissione approva l'emendamento Terranova 26.1 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Terranova 26.1, risultano assorbiti gli emendamenti Meta 26.2 e Montagnoli 26.3.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 27.1, a condizione che sia riformulato in modo da limitarne il contenuto alla soppressione della lettera *a*) del comma 1. (*vedi allegato 1*). Invita quindi il presentatore al ritiro dell'emendamento Cosenza 27.2, dell'emendamento Zeller 27.3 e dell'articolo aggiuntivo Motta 27.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 27.

La Commissione approva l'emendamento Montagnoli 27.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Cosenza, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento a sua firma 27.2.

Avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Montagnoli 27.1, come riformulato, risulta assorbito l'emendamento Zeller 27.3.

Propone quindi di accantonare l'emendamento Zeller 27.3.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte infine che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Montagnoli 27.1, deve considerarsi precluso l'articolo aggiuntivo Motta 27.01. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Montagnoli 28.1, Toto 28.2 e Compagnon 28.3 e invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Toto 28.4, Tommaso Foti 28.5 e Antonino Foti 28.6.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

La Commissione approva gli identici emendamenti Montagnoli 28.1, Toto 28.2 e Compagnon 28.3 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Montagnoli 28.1, Toto 28.2 e Compagnon 28.3, risultano preclusi gli identici emendamenti Toto 28.4, Tommaso Foti 28.5 e Antonino Foti 28.6.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zeller 29.2, Toto 29.3, Com-

pagnon 29.4, volti a sopprimere la disposizione che ha introdotto l'obbligo del casco per il conducente di bicicletta di età inferiore a 14 anni. Fa presente che tale norma risulta in larga parte inapplicabile e che dalle statistiche ufficiali emerge un dato assai basso relativo all'incidentalità dei conducenti di bicicletta nella fascia di età fino a 14 anni.

Invita quindi il presentatore al ritiro dell'emendamento Zeller 29.5.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Carlo MONAI (IdV) fa presente che la disposizione che prevede l'introduzione del casco per i bambini fino a 14 anni potrebbe avere delle conseguenze negative in relazione al contenzioso sugli incidenti. Rileva infatti che le società di assicurazione potrebbero servirsene per rifiutare il risarcimento dei danni occorsi a conducenti minori privi di casco.

Daniele TOTO (PdL) concorda con le considerazioni del relatore in ordine alla difficile applicabilità della disposizione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zeller 29.2, Toto 29.3, Compagnon 29.4 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Zeller 29.2, Toto 29.3, Compagnon 29.4, risulta precluso l'emendamento Zeller 29.5.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo, C. 3198 Poli.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Dà quindi la parola al relatore, on. Bergamini, per illustrare i pareri espressi e gli eventuali emendamenti finalizzati al recepimento dei pareri medesimi.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore* dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con una osservazione, con la quale si invita a specificare se si intenda attribuire a ciascuna famiglia delle vittime una somma uguale ovvero i criteri in base ai quali possono essere determinate somme anche differenti. La Commissione Giustizia ha espresso nulla osta.

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni che, in quanto volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, comportano sostanzialmente un obbligo di recepimento: specificare che l'assegnazione della somma di 10 milioni di euro per le famiglie delle vittime e per coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime si riferisce all'esercizio finanziario 2010; sopprimere l'assegnazione di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro e, di conseguenza, sopprimere la parte della norma di copertura finanziaria relativa a tale importo; specificare espressamente che la somma di 10 milioni di euro destinata alle famiglie delle vittime e a coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime costituisce limite di spesa.

Fa presente che il parere della Commissione Bilancio contiene altresì una osservazione con la quale si invita la Commissione di merito a prevedere che, a seguito della corresponsione delle elargi-

zioni, lo Stato subentri ai beneficiari, per la somma assegnata, rispetto ai diritti dei beneficiari stessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti. Rileva che in sostanza, con questa osservazione, la Commissione Bilancio richiederebbe che l'importo assegnato alle famiglie delle vittime si configuri come un'anticipazione rispetto a quanto queste percepiranno a titolo di risarcimento dalle società di assicurazione. Ritene che tale osservazione non possa essere accolta in quanto risulta evidentemente contrastante con le finalità della proposta di legge.

La VI Commissione (Finanze) e la VIII Commissione (Ambiente) hanno espresso parere favorevole.

Infine la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con una osservazione relativa alle disposizioni concernenti il completamento degli interventi di ricostruzione, che la Commissione Bilancio ha richiesto di sopprimere.

Avverte di aver predisposto l'emendamento 1.4 (*vedi allegato 2*) che recepisce le tre condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio e l'emendamento 1.5 (*vedi allegato 2*) che risponde all'osservazione contenuta nel parere della Commissione Affari costituzionali, introducendo una riformulazione esattamente corrispondente a quella che è stata utilizzata nella legge in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Linate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Silvia VELO (PD) esprime preoccupazione per l'andamento dell'esame del presente provvedimento presso la Commissione bilancio. Giudica molto grave la relazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale si dichiarava di non conoscere il numero dei morti e quello dei feriti. Censura altresì la richiesta di soppressione del finanziamento degli interventi per il completamento della ricostruzione e preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emenda-

mento 1.4 del relatore, con il quale si recepisce tale condizione. Fa presente che nel recente passato sono state approvate numerose leggi che hanno recato spese, le cui finalità erano a suo giudizio di gran lunga meno importanti di quelle che si prefigge il provvedimento. Ritene altresì, in accordo con quanto evidenziato dal relatore, che non sia in alcun modo accettabile la proposta della Commissione bilancio di ritenere il contributo alle famiglie delle vittime come un'anticipazione delle somme che percepiranno dalle società di assicurazione. In conclusione osserva peraltro che l'obiettivo principale da perseguire deve essere quello di accelerare i tempi di approvazione del provvedimento e invita tutti i gruppi ad adoperarsi per raggiungere tale finalità.

Deborah BERGAMINI (PdL) fa presente che per la ricostruzione il Governo ha già stanziato 15 milioni di euro sul fondo per la protezione civile, e che ulteriori 2,5 milioni di euro sono stati stanziati dalla regione. Esprime soddisfazione per il reperimento di 10 milioni di euro da destinare ai contributi alle famiglie delle vittime e ai feriti. Considera tale risultato tanto più rilevante se si tiene conto della attuale situazione economica e finanziaria. Osserva che, nel momento in cui il testo in esame sarà definitivamente approvato, le famiglie delle vittime potranno ricevere un contributo che potrà aiutarle a fronteggiare non solo le conseguenze terribili del disastro, ma anche i tempi lunghi necessari per la conclusione delle indagini e lo svolgimento dei processi e per l'erogazione dei risarcimenti. Rileva che non è stato possibile utilizzare il fondo della protezione civile per il completamento della ricostruzione, in quanto le risorse in esso iscritte sono destinate a mutui già stipulati. Ritene in ogni caso molto importante il risultato che oggi la Commissione ha conseguito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore (*vedi allegato 2*).

Silvia VELO (PD), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, considera molto positivo il lavoro svolto dalla Commissione sul provvedimento in esame. Riguardo all'impossibilità di utilizzare i fondi della protezione civile, cui la collega Bergamini faceva riferimento, esprime perplessità anche in ragione dell'utilizzo che di queste risorse è stato fatto in tempi recenti. Esprime rammarico in quanto ritiene che un più corretto utilizzo di tali risorse nel passato avrebbe consentito di reperire i fondi anche per la ricostruzione a Viareggio. Esprime in ogni caso soddisfazione per il risultato, che il proprio gruppo ha contribuito a raggiungere, stimolando la definizione di un testo migliore rispetto alla proposta iniziale.

Marco DESIDERATI (LNP) esprime la soddisfazione del gruppo della Lega Nord per il lavoro svolto dalla Commissione, mentre dichiara di non condividere le valutazioni espresse dalla collega Velo, che evidenziano gli elementi di contrapposizione. Giudica che con l'approvazione del provvedimento si potrà dare un segnale molto positivo sia alle famiglie delle vittime sia all'intero Paese.

Carlo MONAI (IdV) esprime la soddisfazione del gruppo dell'Italia dei valori per il risultato raggiunto. Giudica tuttavia necessaria una riflessione in ordine agli episodi che producono conseguenze drammatiche per il Paese, come i disastri ferroviari, aerei o anche gli infortuni sul lavoro o l'inquinamento derivante da nubi tossiche. Ritiene che sarebbe opportuno, anziché intervenire con provvedimenti di carattere episodico, predisporre una sorta di legge quadro di valenza generale, anche recuperando il principio, indicato nel parere della Commissione Bilancio, dell'erogazione di contributi statali in tempi rapidi, in modo da offrire alle famiglie delle vittime un'anticipazione, in attesa del risarcimento del danno.

Vincenzo GAROFALO (PdL) esprime a nome del proprio gruppo soddisfazione

per il provvedimento, che dimostra che il Parlamento ha lavorato in modo unitario, senza distinzioni di gruppo, per pervenire all'approvazione di un rilevante intervento a favore delle vittime di un disastro molto grave. Ritiene che il reperimento di un importo complessivo di 10 milioni risulti assai significativo, stante anche il difficile contesto economico e finanziario, e osserva che il provvedimento costituisce una risposta in tempi rapidi per le famiglie delle vittime. Non reputa condivisibili le osservazioni della collega Velo sulla Protezione civile, che ha dimostrato più volte di saper intervenire con rapidità ed efficacia. Ritiene che debba essere svolta una riflessione non solo in ordine ai disastri ferroviari e aerei ma anche ai fenomeni franosi e alluvionali che hanno spesso conseguenze devastanti per le popolazioni dei territori interessati. Giudica pertanto utile che una simile questione sia affrontata in altra sede in modo organico. In conclusione ribadisce quindi il proprio giudizio positivo sul provvedimento definito dalla Commissione e ringrazia il relatore per il lavoro svolto con tanto impegno.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

NUOVE FORMULAZIONI E EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole da: « soggetti ad omologazione » fino a: « marcatura, è » con le seguenti: « senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624. È »;

b) sostituire le parole da: « . I sistemi, i componenti e le entità tecniche di cui al presente comma » con le seguenti: « chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, »

1. 1. (nuova formulazione) Toto.

(Approvato)

ART. 4.

Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: « tecnica ».

4. 1. (nuova formulazione). Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

(Approvato)

ART. 5.

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da euro 250 a euro 1.000 » con le seguenti: « da euro 100 a euro 400 ».

5. 1. (nuova formulazione) Montagnoli.

(Approvato)

ART. 19.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del comma 1 »;

b) al secondo periodo, le parole: « dal medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del medesimo comma 1 ».

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del comma 1 ».

19. 1. Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato)

ART. 23.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « riduzioni della validità della patente » inserire le seguenti: « , anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, » e dopo le parole: « che tenga conto del nuovo termine di validità » inserire le seguenti: « ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni medico locali »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « la riduzione del termine di validità della patente » aggiungere le seguenti: « o i diversi provvedimenti che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, ».

23. 6. Toto.

(Approvato)

ART. 25.

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: « al netto delle spese » e

le parole « svolto dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e) »;

b) al capoverso comma 12-quater:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « Ciascun ente di cui al comma 12-bis » con le seguenti: « Ciascun ente locale » e sostituire le parole: « dei proventi di cui al comma 12-bis » con le seguenti: « dei proventi di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo »;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: « del 10 per cento annuo » con le seguenti: « del 30 per cento annuo » e sostituire le parole: « da quanto previsto dal comma 12-ter » con le seguenti: « da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter ».

25. 3. (nuova formulazione). Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: « ivi comprese le spese relative al personale ».

25. 10. (nuova formulazione). Velo.

(Approvato)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di posizionamento e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzato o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità ».

25. 7. (nuova formulazione) Baldelli.

(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di cui al comma 2 ».

25. 9. *(nuova formulazione).* Velo.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 1, capoverso ART. 152, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Fuori dai casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna. »;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

« 1-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 ».

26. 1. Terranova, Toto, Garofalo.

(Approvato)

ART. 27.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27. 1. *(nuova formulazione)* Montagnoli

(Approvato)

ART. 28.

Sopprimerlo.

*** 28. 1.** Montagnoli.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 28. 2.** Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 28. 3.** Compagnon, Mereu.

(Approvato)

ART. 29.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.

*** 29. 2.** Zeller, Brugger.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.

*** 29. 3.** Toto, Terranova.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.

*** 29. 4.** Compagnon, Mereu.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro
ferroviario di Viareggio.
(Testo unificato C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo, C. 3198 Poli).**

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: 10 milioni di euro, aggiungere le seguenti: per l'anno 2010;

2) sopprimere le parole da: , nonché la somma di 10 milioni fino alla fine del comma;

b) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della

presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato)